

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 518

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, D'ALESSANDRO PRISCO,
DANIELE GALDI, PAGANO, BARBIERI, BETTONI BRANDANI,
BUCCIARELLI, SARTORI, FORCIERI, SCIVOLETTO E BRUNO
GANERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1994

Piano per la realizzazione di strutture e attrezzature di
accoglienza per utenti dei servizi pubblici di trasporto
e della rete autostradale

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato a coprire una lacuna esistente nella legislazione vigente, che non tiene conto delle esigenze dei viaggiatori nel nostro Paese.

Consapevoli che le indicazioni previste sono materia strettamente gestionale, si ritiene però necessario questo provvedimento nell'interesse prioritario dei cittadini-utenti, allo scopo di favorire sempre più un incremento dell'utilizzo dei mezzi destinati al trasporto pubblico.

Si ritiene anche, per quanto riguarda la rete autostradale, di creare delle aree attrezzate per brevi soste, ove gli utenti possano riposare adeguatamente.

In particolare, per quanto attiene le autostrade, il disegno di legge mira a ridurre i fattori di rischio di incidenti stradali, che funestano il nostro Paese e che le statistiche fanno derivare prevalentemente dalla stanchezza dell'autista.

Con il presente provvedimento si vuole stimolare la progettazione, o anche il recupero, di infrastrutture che dovranno sempre più tener conto di una migliore qualità di vita da tutti auspicata.

Migliorare i servizi a disposizione degli utenti permetterà un salto di qualità della nostra immagine all'estero, nonché un eventuale sviluppo del turismo.

Garantire *comfort* minimali nelle grandi infrastrutture di trasporto è innanzitutto elemento di civiltà, che non può più essere sottovalutato.

L'articolo 1 prevede l'obbligo per enti e società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale, pubblica o in concessione, a destinare quote dei con-

tributi provenienti dallo Stato e dalle regioni alla realizzazione di strutture e aree di sosta attrezzate per rendere più confortevoli i viaggi nel nostro territorio.

L'articolo 2 stabilisce che il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, individui i porti, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, eccetera, nei quali vanno istituiti appositi centri di accoglienza, con vere e proprie *nursery*, ove i viaggiatori che accompagnano bambini fino a sei anni possano trovare locali con la necessaria attrezzatura per consentire brevi ristori.

L'articolo 3 dispone, inoltre, che nei mezzi di trasporto collettivo, che ospitano un numero elevato di utenti, siano predisposti spazi adeguati affinché nelle lunghe percorrenze i viaggiatori fino a sei anni possano riposare serenamente, superando così l'attuale condizione del sonno in braccio ai genitori o dell'uso degli attuali sedili.

Siamo convinti che servizi idonei ai bambini fino a sei anni, anche nei mezzi di trasporto, siano esigenze irrinunciabili e al tempo stesso contribuiscano al recupero di una cultura dell'utilizzo del mezzo di trasporto collettivo, che favorirà una riduzione dell'uso del mezzo individuale a tutto vantaggio di uno snellimento del traffico, nonché ad una efficace iniziativa a sostegno di una battaglia ambientalista così diffusa e sentita nel nostro Paese.

L'articolo 4 individua nel piano quinquennale 1995-1999 lo strumento che consentirà, con gradualità, di dotare il nostro Paese di un buon livello di servizi pari a quello che già esiste negli altri Paesi aderenti all'Unione europea.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici di trasporto o la rete autostradale destinano una quota, pari all'1 per cento dei contributi e delle sovvenzioni dello Stato e delle regioni in conto capitale, alla realizzazione di strutture e aree di sosta attrezzate, necessarie per garantire viaggi confortevoli agli utenti dei servizi pubblici di trasporto e della rete stradale e autostradale, anche allo scopo di contribuire efficacemente alla sicurezza stradale.

2. In caso di inadempienza, il Ministro competente dispone il recupero dei contributi dello Stato con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i porti, gli aeroporti, nonché le stazioni ferroviarie delle «Ferrovie dello Stato Spa», delle ferrovie in concessione e delle linee metropolitane, nei quali, a cura dei soggetti gestori, devono essere istituiti appositi centri di accoglienza, per bambini fino a sei anni di età e loro accompagnatori, dotati di servizi igienici e di locali per il ristoro e per la vendita di materiale igienico di prima necessità.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le stazioni di servizio e le aree della rete autostradale nelle quali vanno istituiti parcheggi per brevi soste, o per un eventuale

riposo degli utenti della rete autostradale, attrezzati, custoditi e dotati di idonei servizi igienici e di servizi di informazione. Nelle stazioni di servizio e nelle aree individuate sono altresì realizzati impianti per i servizi igienico-sanitari atti ad accogliere gli effluenti dei *caravan* o degli *autocaravan*, in conformità ai criteri che saranno determinati con il predetto decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

1. Negli aeromobili e negli autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza dovranno essere offerte sistemazioni idonee per il sonno e la ritenuta dei bambini fino a sei anni di età. Le sistemazioni idonee alla ritenuta dei bambini di età inferiore a sei anni negli autobus adibiti ai servizi a lunga percorrenza potranno essere spostabili e non fisse. Nei treni passeggeri e sulle navi traghetto o adibite ai servizi a lunga percorrenza sono predisposti spazi idonei per il sonno di bambini fino a sei anni di età e sono rese disponibili attrezzature per la ritenuta dei bambini dello stesso arco di età.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i servizi aerei, marittimi, ferroviari e stradali a lunga percorrenza da sottoporre agli obblighi di cui al comma 1. Con lo stesso decreto sono determinate le caratteristiche delle sistemazioni e delle attrezzature di ritenuta, nonché le modalità di predisposizione degli spazi per il sonno dei bambini di età inferiore a sei anni.

Art. 4.

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, predispone il piano quinquennale 1995-1999 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, ne controlla l'attuazione e presenta al Parlamento una relazione annuale.

2. Le attività del piano quinquennale si svolgono nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1.